

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

MMA IARD Assurances Mutuelles, società di mutua assicurazione a contributi fissi, RCS Le Mans 775 652 126 - FRANCIA
MMA IARD S.A. RCS Le Mans 440 048 882 – FRANCIA

Prodotto: Man Truck (polizza collettiva n. 7 610 082)

Questo documento informativo relativo al prodotto assicurativo è destinato esclusivamente a fornire un sommario delle coperture principali e delle esclusioni. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite nelle condizioni di assicurazione

Che tipo di assicurazione è?

Questo contratto assicurativo protegge i clienti contro i danni materiali al loro veicolo acquistato con finanziamento o leasing concesso da Volkswagen Bank GmbH.



Che cosa è assicurato?

- Autocarri con targa italiana di peso complessivo a pieno carico superiore a 60 q.li
- Semirimorchi se agganciati al veicolo

Garanzie di base :

- ✓ Furto (totale e parziale)
- ✓ Incendio
- ✓ Garanzie Complementari: Ricorso terzi e rischio locativo, Danni al veicolo conseguenti al furto di cose non assicurate, Spese per sottrazione e smarrimento delle chiavi; Spese di rimozione e parcheggio; Spese perdita Documenti; Danni Autoveicolo a causa del trasporto di vittime della strada; Spese di Dissequestro; Urto contro animali selvatici; Ripristino dispositivi di sicurezza; Ripristino film e pellicole adesive

Garanzie Opzionali :

- ✓ Cristalli
- ✓ Eventi naturali
- ✓ Eventi sociopolitici
- ✓ Kasko



Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurabili:

- ✗ Veicoli a noleggio con o senza conducente
- ✗ Veicoli ad uso pubblico
- ✗ Semirimorchi adibiti al trasporto di sostanze e liquidi infiammabili
- ✗ Veicoli (cabina + semirimorchio) con un valore di acquisto superiore a Euro 200 000,00



Ci sono limiti di copertura?

Principali esclusioni:

- ! Dolo o colpa grave
- ! Guida senza regolare patente
- ! Guida in stato di ebrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti,
- ! Partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali
- ! Appropriazione indebita
- ! Atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni
- ! Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e/o danneggiamento volontario
- ! Eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, allagamenti, frane, smottamenti del terreno, eventi atmosferici, fenomeni sismici, grandine e fenomeni naturali in genere, urto con oggetti trasportati dal vento, tegole e neve cadute dai tetti, attraversamento di accumuli di acqua esterni
- ! Sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi

Limitatamente alle garanzie Furto e Incendio, è escluso l'indennizzo secondo quanto previsto all'art. 2 (Esclusioni garanzie Furto e Incendio), pag. 9 delle Condizioni di assicurazione.

Limitatamente alla garanzia Rottura Cristalli, è escluso l'indennizzo secondo quanto previsto all'art. 2 (Esclusioni garanzia Rottura Cristalli), pag. 10 delle Condizioni di assicurazione.

Limitatamente alla garanzia Eventi Naturali, è escluso l'indennizzo secondo quanto previsto all'art. 3 (Esclusioni garanzia Eventi Naturali), pag. 10 delle Condizioni di assicurazione.

Limitatamente alla garanzia Eventi Sociopolitici, è escluso l'indennizzo secondo quanto previsto dall'art. 3 (Esclusioni garanzia Eventi sociopolitici), pag. 11 delle Condizioni di assicurazione.

Limitatamente alla garanzia KASKO, è escluso l'indennizzo secondo quanto previsto all'art. 2 (Esclusioni garanzia Kasko), pag. 11 delle Condizioni di assicurazione.



Dove vale la copertura?

- ✓ Le garanzie prestate sono valide per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, per gli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, del Liechtenstein e della Croazia.



Che obblighi ho?

- **Al momento della firma del contratto:** Rispondere a tutte le domande poste in modo accurato e sincero e fornire le informazioni richieste. Pagare i premi.
- **In corso di validità del contratto:** Dichiarare tutte le modifiche relative al rischio assicurato.
- **In caso di sinistro:** Fornire denuncia scritta entro 3 giorni al CENTRO ASSISTENZA CLIENTI wefox MGA S.r.l. – Via Roberto Bracco 6, 20159 - Milano – al numero verde 800 17 80 45 (dall'estero e da rete mobile +39 02 00638057); e-mail: vw@wefox.it. L'operatore avvierà immediatamente la pratica e fornirà tutte le informazioni necessarie sui successivi eventuali adempimenti. (Questo servizio è prestato tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle 9.00 alle ore 12.30 e dalle 15.00 alle ore 17:30). Fornire tutti i documenti giustificativi richiesti.



Quando o come devo pagare?

Il premio corrisposto dall'Aderente è comprensivo di imposta. Il premio deve essere versato in un'unica soluzione in via anticipata per l'intero periodo di validità delle coperture assicurative mediante bonifico dal Contraente, ma può essere pagato in più rate con le modalità stabilite da Volkswagen Bank GmbH.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura decorre dalle ore 00.00 del giorno per la durata indicata sul certificato di assicurazione e cessano alla scadenza pattuita senza obbligo di disdetta. Il contratto non prevede tacito rinnovo. Per la sua prosecuzione è necessario stipulare una nuova copertura.

Non ci sono periodi di carenza delle coperture. Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.



Come posso disdire la polizza?

In caso di ripensamento, può recedere dal contratto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza: la Società rimborserà all'aderente/assicurato il premio versato al netto degli oneri di legge.

In caso di durata poliennale della polizza, può recedere dal contratto senza oneri con preavviso di 60 giorni prima della scadenza annuale. Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti fra le Parti, può far cessare la garanzia mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni.

Per i contratti conclusi attraverso tecniche di comunicazione a distanza ai sensi del Reg. Ivass n. 40/2018, l'Assicurato ha diritto di recedere dal contratto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata alla Società entro 14 giorni decorrenti dal pagamento del premio assicurativo.

Può esercitare il diritto di recesso inviandoci comunicazione mediante raccomandata AR, al seguente indirizzo: Spettabile wefox MGA S.r.l., Via Roberto Bracco 6, 20159 - Milano, all'attenzione Centro Assistenza Clienti.

Assicurazione Danni Moto

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto: MAN TRUCK (Polizza Collettiva n. 7 610 082)

Aggiornamento: Luglio 2025

Il presente DIP Aggiuntivo è l'ultima versione disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale aderente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

L'Assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

MMA IARD S.A. appartenente al Gruppo MMA con sede legale e direzione generale in Francia, 160 rue Henri Champion – 72030 Le Mans cedex 9, tel.: +33243475700 sito internet: covea-affinity.com, email: info@covea-affinity.com iscritta nel registro delle imprese di Le Mans al n. 440 048 882 e ammessa ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi con provvedimento IVASS n. II.01337 del 9 luglio 2015 e soggetta al controllo dell'ACPR – Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – Secteur Assurances – 4 Place de Budapest – CS 92459 – 75436 Paris Cedex 09 – Francia.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato dalla società MMA IARD S.A. il patrimonio netto è pari a 2 237 474 310,76 euro di cui per capitale sociale 537.052.368 euro e per riserve 1°619°776°434,47 euro. Per ulteriori informazioni patrimoniali si rinvia alla relazione sulla solvibilità e alla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'Impresa (www.mma.fr). Si specifica che il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a 2 663 milioni euro, il requisito patrimoniale minimo pari a 1°075 milioni euro, il requisito patrimoniale dei fondi propri ammissibili alla loro copertura è pari al 391% ed il valore dell'indice di solvibilità dell'impresa è pari al 175%.

MMA IARD Assurances Mutuelles, società di mutua assicurazione a contributi fissi, appartenente al Gruppo MMA con sede legale e direzione generale in Francia, 160 rue Henri Champion – 72030 Le Mans cedex 9, tel.: +33243475700 sito internet: covea-affinity.com, email: info@covea-affinity.com iscritta nel registro delle imprese di Le Mans al n. 775 652 126 e ammessa ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi con provvedimento Isvap n. II 00075 del 3 gennaio 2008 e soggetta al controllo dell'ACPR – Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – Secteur Assurances – 4 Place de Budapest – CS 92459 – 75436 Paris Cedex 09 – Francia.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato dalla società MMA IARD Assurances Mutuelles il patrimonio netto è pari a 1 571 066 653,65 euro di cui per riserve 998 844 279,14 euro. Per ulteriori informazioni patrimoniali si rinvia alla relazione sulla solvibilità e alla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'Impresa (www.mma.fr). Si specifica che il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a 1°190 milioni euro, il requisito patrimoniale minimo pari a 298 milioni euro, il requisito patrimoniale dei fondi propri ammissibili alla loro copertura è pari al 1°929% ed il valore dell'indice di solvibilità dell'impresa è pari al 482%.

Al contratto si applica la **legge italiana**.



Che cosa è assicurato?

La Compagnia si impegna nei confronti dell'Aderente nei limiti delle somme assicurate e dei relativi massimali concordati. L'assicurazione vale per le coperture assicurative offerte garantiscono contro i danni materiali e diretti conseguenti alla perdita o al danneggiamento di autoveicoli di clienti di Volkswagen Bank o Volkswagen Financial Services S.p.A.

Sono operanti le garanzie di seguito indicate:

Garanzie di base:

Incendio

L'assicurazione copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, compresi gli accessori e dal semirimorchio agganciato al veicolo al momento dell'evento, a seguito di incendio totale o parziale dello stesso, nonché a seguito di esplosione, scoppio - compresi quelli prodotti dall'impianto di alimentazione, anche se azionato da gas liquido o metano – e/o di azione del fulmine.

Furto

L'assicurazione copre la perdita totale o parziale del veicolo e del semirimorchio agganciato al veicolo al momento dell'evento, in caso di furto o di rapina tentati o consumati.

Garanzie Complementari:

Ricorso terzi e rischio locativo.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino a concorrenza di € 160.000,00, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere, per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danneggiamenti cagionati da incendio, fulmine, esplosione o scoppio del veicolo assicurato:

a) a cose di terzi, quando l'evento dannoso si sia verificato mentre il veicolo non è in circolazione ai sensi del dispositivo del DL. 209 del 7 settembre 2005;

b) al locale condotto in locazione dall'Assicurato per il rimessaggio del veicolo.

Danni al veicolo conseguenti a furto di cose non assicurate.

La Società indennizza l'Assicurato per i danni subiti dal veicolo a seguito di furto, tentato o effettivamente avvenuto, di cose non assicurate che si trovino all'interno dello stesso. La Società corrisponde l'indennizzo deducendo dal danno indennizzabile lo scoperto previsto all'articolo 3 della sezione "Garanzie Incendio e Furto".

Spese per sottrazione o smarrimento delle chiavi.

In caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di sbloccaggio del sistema antifurto del veicolo, la Società rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese di manodopera per l'apertura delle portiere e/o per lo sbloccaggio del sistema elettronico antifurto. La garanzia è prestata con il limite massimo di € 500,00 per ogni Sinistro, dietro presentazione della fattura delle spese sostenute.

Spese di rimozione e parcheggio.

In caso di Furto del veicolo, la Società rimborsa, fino ad un massimo di € 500,00 per annualità, le spese documentate che l'Assicurato ha sostenuto per la rimozione ed il parcheggio del veicolo disposti dall'Autorità, dal giorno del ritrovamento fino a quello dell'avvenuta comunicazione all'Assicurato del ritrovamento stesso.

Spese perdita Documenti.

La Società rimborsa le spese di perdita dei documenti come la patente di guida, carta d'identità, libretto di circolazione fino ad un massimo di € 260,00 per annualità.

Danni Autoveicolo a causa del trasporto di vittime della strada.

La Società indennizza, fino ad un massimo di € 500,00 per annualità, i danni subiti dal Veicolo assicurato a causa del trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali dal luogo dell'Incidente al Pronto Soccorso più vicino.

Spese di Dissequestro.

La Società rimborsa, fino ad un massimo di € 200,00 per annualità, per annualità le spese sostenute per il dissequestro e la restituzione del Veicolo sequestrato dall'Autorità a seguito di incidente stradale.

Urto contro Animali selvatici.

La Società indennizza, fino ad un massimo di € 5000,00 per annualità, i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato a seguito di urto o collisione con animale selvatico avvenuto su strade asfaltate aperte al pubblico con l'esclusione delle strade con pagamento del pedaggio.

Rispristino dispositivi di sicurezza.

La Società rimborsa, fino ad un massimo di € 1000,00 per annualità, le spese sostenute per il ripristino o la sostituzione dei dispositivi di sicurezza (limitatamente alle cinture di sicurezza e airbag), danneggiati a seguito di incidente stradale, purché non altrimenti indennizzabili. Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato a riparazione avvenuta, dietro presentazione di fattura.

Rispristino film e pellicole adesive

La Società rimborsa, fino ad un massimo di € 500,00 per annualità, il proprietario del veicolo delle spese sostenute per ripristinare film e le pellicole adesive già presenti sul veicolo, danneggiate in seguito ad un sinistro.

Garanzie Opzionali:

Rottura Cristalli

L'Assicurazione copre la rottura dei cristalli (parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali e tettucci) dovuta a causa accidentale o a fatto involontario di terzi. L'Assicurazione comprende le spese di installazione dei nuovi cristalli o, nel caso di screpolature, le spese sostenute per la riparazione. Il limite massimo dell'indennizzo è pari ad € 1.500,00 per annualità.

Eventi Naturali

Copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, provocati da grandine, trombe d'aria, tempeste, uragani, alluvioni, inondazioni.

Eventi Sociopolitici

La garanzia copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e/o danneggiamento volontario.

Kasko

La garanzia copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di scontro con un altro veicolo, nonché in conseguenza di urto contro ostacoli fissi o mobili, di ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

L'Assicurato potrà scegliere le seguenti opzioni:

- **Programma SMALL:** comprende le garanzie Incendio, Furto Totale, Furto parziale, Garanzie complementari
- **Programma MEDIUM:** comprende le garanzie Incendio, Furto Totale e parziale, Garanzie complementari, Rottura Cristalli, Eventi naturali, Eventi Sociopolitici.
- **Programma LARGE :** Incendio, Furto Totale e Furto parziale, Garanzie complementari, Rottura Cristalli, Eventi naturali, Eventi Sociopolitici, Kasko

L'Assicurato dovrà indicare se il Trasporto merci è **Conto Proprio** o **Conto Terzi**.

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO: Non sono previsti sconti di premio

OPZIONI CON MAGGIORAZIONE DEL PREMIO: Non sono previsti sconti di premio

Riduzione dello scoperto Furto: La percentuale di scoperto per la garanzia Furto può essere diminuita del **5%** con il pagamento di un premio aggiuntivo.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP.



Ci sono limiti di copertura?

Sono presenti le seguenti Franchigie e Scoperti a carico dell'Aderente.

FURTO TOTALE: Scoperto 10% con il minimo di € 500,00

GARANZIE AGGIUNTIVE

Danni al veicolo conseguenti a furto di cose non assicurate: Scoperto 10% con il minimo di € 500,00

EVENTI NATURALI: Scoperto 10% con il minimo di € 1.250,00.

Qualora la riparazione venga effettuata in Rete con la sola tecnica "tirabolli" da specialisti convenzionati con la Società non si applicheranno scoperti e/o franchigie.

EVENTI SOCIOPOLITICI: Scoperto 10% con il minimo di € 1.250,00

KASKO: Scoperto 10% con il minimo di € 5.000,00

CRISTALLI: Senza franchigia

FURTO:

In caso di furto totale, per il quale emerga l'assenza di una o più chiavi del veicolo sarà applicato un ulteriore scoperto del 25% sul danno liquidato a termini di polizza.

Il Furto del veicolo che deriva da un comportamento gravemente colposo dell'assicurato (i.e. aver lasciato le chiavi nel veicolo) tale da incidere casualmente in maniera decisiva nella produzione dell'evento non verrà risarcito, in quanto pacificamente ricompreso nelle ipotesi di danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave. In caso di perdita totale di un veicolo dotato di antifurto volumetrico/satellitare/elettronico o di radiolocalizzatore non funzionante al momento del sinistro la Garanzia Furto opera con lo scoperto aggiuntivo del 15% dell'ammontare del danno;

DEGRADO – DEPREZZAMENTO: la determinazione dell'ammontare del danno viene calcolata secondo quanto previsto all'art.8 lett. B) pag. 5 delle Condizioni di assicurazione.

IVA (Imposta sul Valore Aggiunto): si rinvia all'art. 8 lett. D), pag. 6 delle Condizioni di assicurazione.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il presente contratto è riservato ai soggetti che hanno sottoscritto tramite Volkswagen Bank GmbH un contratto di finanziamento o di locazione finanziaria, per l'acquisto di un autoveicolo (autocarri, semirimorchi) ad uso privato, nuovo o usato.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dall'Intermediario è pari al 30,84% del premio lordo pagato dal cliente, mentre le spese di gestione sono in media pari al 11,45%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: reclami@wefox.it La Società risponderà entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it . oppure all'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – Direction du contrôle des pratiques commerciales – 4 Place de Budapest - 75436 Paris Cedex 09, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET e, in ogni caso, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Non è previsto l'arbitrato. Risoluzioni delle liti transfrontaliere. L'Aderente può presentare reclamo all'Ivass direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile all'IVASS.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Il regime fiscale applicabile alla polizza è il seguente: Imposta sul premio: 13,5%
---	--

**MMA IARD S.A. e
MMA IARD Assurances Mutuelles
del Gruppo MMA**



AFFINITY

MAN TRUCK

**CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
CONTRO I DANNI ALL'AUTOVEICOLO
NUMERO 7 610 082**

Set Informativo

La presente Copertura assicurativa è facoltativa,
non è necessaria per ottenere il finanziamento e non è connessa ad esso.

Covéa Affinity è un brand che si riferisce a
MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles



AFFINITY

GLOSSARIO

Nel testo si intende per:

Accessorio: installazione stabilmente fissata al veicolo, così classificata:

- accessorio di serie, se costituisce la normale dotazione del veicolo senza comportare un supplemento al prezzo base di listino;
- optional, se fornito dalla casa costruttrice dietro pagamento di un supplemento al prezzo di listino;
- accessorio non di serie, se non rientra nelle due definizioni sopra riportate.

Aderente: soggetto che aderisce all'assicurazione.

Aggravamento del rischio: modifica delle caratteristiche iniziali del rischio con aumento della probabilità di danno su cui si basa il calcolo del premio; in questo caso la Società può richiedere l'adeguamento del premio o recedere dal contratto.

Animale Selvatico: animale che vive in totale e assoluta libertà nel suo habitat e che non è stato soggetto all'addomesticamento dall'uomo e quindi non sarà possibile per lui integrarlo nella sua vita quotidiana. Sono esclusi tutti gli animali domestici, da cortile e da pascolo.

Antifurto volumetrico/satellitare/elettronico: congegno o dispositivo con rilevazione volumetrica/satellitare/elettronica o di radiolocalizzatore studiato per impedire il furto del veicolo. Non rientrano in questa categoria, gli antifurti denominati "Im-mobilizer" offerti di serie dalla casa costruttrice.

Apparecchi audio-fono-visivi: radio, lettori CD, mangianastri, televisori, registratori integrati nella consolle e/o stabilmente fissati, comprese le autoradio estraibili montate con dispositivi di blocco elettronico o elettromagnetico o meccanico. Sono comunque esclusi radiotelefoni e/o telefoni cellulari.

Assicurato: soggetto destinatario delle prestazioni assicurative.

Assicurazione: insieme di garanzie prestate all'Assicurato tramite la polizza.

Atto vandalico: gesto di ottusa malvagità, fine a se stesso, rivolto a danneggiare o distruggere una cosa.

Autocarro/Autoveicolo/Veicolo: veicolo con motore e con targa italiana destinato al trasporto su strada di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse, conformemente a quanto previsto dal Codice della Strada di peso complessivo a pieno carico superiore a 60 quintali.

Certificato di assicurazione: il documento che riporta

- i dati anagrafici dell'Assicurato;
- i dati identificativi del veicolo;
- la data di immatricolazione del veicolo;
- il valore assicurato;
- le garanzie prestate;
- la decorrenza e la scadenza della garanzia;
- la sottoscrizione della Società.

Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula l'assicurazione.

Danno: modifica in senso peggiorativo di un bene che sia valutabile in denaro: vi può quindi essere un danno arrecato a persone o cose.

Degrado/Deprezzamento: diminuzione di valore del veicolo o di sue parti dovuta all'uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo.

Demolizione: messa fuori uso del veicolo mediante rottamazione.

Disdetta: atto con cui il Contraente o la Società comunicano la volontà di far cessare il rapporto.

Distruzione: danni al veicolo tali da ridurlo a relitto.

Esclusioni (di garanzia): situazioni, specificamente richiamate nel contratto, che la Società dichiara non essere comprese nelle garanzie assicurative.

Furto: impossessamento di cosa altrui allo scopo di trarne profitto.

Incendio: combustione, con fiamma, di beni o materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e auto-propagarsi.

Indennizzo: somma dovuta dalla Società all'Assicurato, in caso di Sinistro.

Insurrezione: manifestazione di insoddisfazione popolare con la finalità di sovvertire il potere politico.

Parcheggio Custodito: area di parcheggio sottoposta a controllo di cui si possa provare la sosta attraverso lo scontrino del parcheggio o in rimessa presso garage (o box) privato.

Polizza: documento che prova l'esistenza del Contratto di Assicurazione.

Premio: prezzo delle garanzie assicurative, il cui pagamento è indispensabile per rendere efficace la polizza.

Proporzionale (regola proporzionale): se al momento del Sinistro i beni danneggiati risultano assicurati per un valore inferiore a quello reale, le somme dovute saranno proporzionalmente ridotte.

Rapina: impossessamento della cosa altrui, sottraendola mediante violenza o minaccia, al fine di trarne profitto.

Relitto: ciò che resta del veicolo in seguito a un sinistro che abbia provocato danni superiori al 75% del valore del veicolo stesso al momento del Sinistro.

Rete: le Concessionarie e i Service Partner del Gruppo Volkswagen in Italia.

Rischio: eventualità sfavorevole legata all'attività umana o alla vita delle persone.

Risoluzione: scioglimento anticipato di un contratto per volontà delle parti o per legge.

Scoperto: parte percentuale del danno - con eventuale limite minimo espresso in valore assoluto - che rimane a carico dell'Assicurato.

Semirimorchio: veicolo senza motore costruito in modo tale che una parte di esso si sovrapponga al veicolo e che una parte notevole della sua massa o del suo carico sia sopportata dal veicolo.

Sinistro: verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società: MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles, compagnie del Gruppo MMA che assumono il rischio in coassicurazione.

Sommossa: manifestazione di insoddisfazione popolare non caratterizzata da un sentimento di solidarietà comune ai partecipanti e priva della finalità di sovvertire il potere politico.

Tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea della Società e dell'Assicurato, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti.

Tempesta: vento con velocità registrata pari o superiore a 50 km/h.

Terzi: persone, fisiche o giuridiche, estranee al Contratto di Assicurazione.

Tromba d'aria: violenti vortici d'aria che giungono a toccare il suolo con velocità dei venti superiori agli 89 km/h.

Valore assicurato: In caso di veicolo nuovo è pari al valore riportato in fattura relativo veicolo. In caso di veicolo usato è pari al valore riportato su Eurotax giallo (comprensivo di eventuali accessori/optional svalutati) al momento della stipula dell'Assicurazione.

Tumulto popolare: manifestazione popolare mossa da un sentimento di solidarietà comune ai partecipanti senza il fine di sovvertire il potere politico.

Uragano: vento di forza 12 corrispondente alla velocità di oltre 118 km/h.

Valore commerciale/Valore di mercato: il valore del veicolo desumibile dalla pubblicazione "Eurotax" di colore giallo, vedi articolo 8 B) delle "Norme generali".

wefox MGA S.r.l.: wefox MGA S.r.l., Via Roberto Bracco 6, 20159 - Milano - numero verde 800 178045 (dall'estero e da rete mobile +39 02 00638057), agenzia di assicurazione alla quale la Società ha affidato la gestione dei contratti e dei sinistri.



AFFINITY

Condizioni di Assicurazione Polizza COLLETTIVA n. 7 610 082

Edizione 07/2025

SOMMARIO

NORME GENERALI

Art. 1 - Convenzione Volkswagen Bank GmbH	pag. 3
Art. 2 - Decorrenza e durata delle coperture	pag. 3
Art. 3 - Pagamento del premio	pag. 3
Art. 4 - Risoluzione anticipata del Contratto di Assicurazione - Cessazione del rischio	pag. 3
Art. 5 - Recesso dal contratto	pag. 3
Art. 6 - Cessione del Contratto di Assicurazione	pag. 4
Art. 7 - Denuncia del Sinistro	pag. 4
Art. 8 - Liquidazione del danno	pag. 4
Art. 9 - Sottoscrizione di altre assicurazioni	pag. 6
Art. 10 - Modifiche dell'Assicurazione	pag. 6
Art. 11 - Estensione territoriale	pag. 6
Art. 12 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento del rischio	pag. 6
Art. 13 - Rinvio alle norme di legge	pag. 7
Art. 14 - Oneri fiscali	pag. 7
Art. 15 - Portabilità	pag. 7
Art. 16 - Clausola di delega	pag. 7
Art. 17 - Protezione dei dati personali	pag. 7

GARANZIE INCENDIO E FURTO

Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione	pag. 8
Art. 2 - Esclusioni	pag. 8
Art. 3 - Scoperto a carico dell'Assicurato	pag. 9
Art. 4 - Pagamento dell'indennizzo	pag. 9

GARANZIE COMPLEMENTARI

Art. 1 - Rischio terzi e rischio locativo	pag. 9
Art. 2 - Danni al veicolo conseguenti a furto di cose non assicurate	pag. 9
Art. 3 - Spese sottrazione e smarrimento chiavi	pag. 9
Art. 4 - Spese di rimozione e parcheggio	pag. 9
Art. 5 - Spese perdita documenti	pag. 9
Art. 6 - Danni autoveicolo a causa del trasporto di vittime della strada	pag. 9
Art. 7 - Spese di dissequestro	pag. 9
Art. 8 - Urto contro animali selvatici	pag. 9
Art. 9 - Rispristino dispositivi di sicurezza	pag. 9
Art. 10 - Rispristino film e pellicole adesive	pag. 10
Art. 11 - Rinvio alla normativa Incendio e Furto	pag. 10

GARANZIA ROTTURA CRISTALLI

Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione	pag. 10
Art. 2 - Esclusioni	pag. 10
Art. 3 - Liquidazione del danno	pag. 10

GARANZIA EVENTI NATURALI

Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione	pag. 10
Art. 2 - Denuncia del Sinistro	pag. 10
Art. 3 - Esclusioni	pag. 10
Art. 4 - Scoperto a carico dell'Assicurato	pag. 11

GARANZIA EVENTI SOCIOPOLITICI

Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione	pag. 11
Art. 2 - Denuncia del Sinistro	pag. 11
Art. 3 - Esclusioni	pag. 11
Art. 4 - Scoperto a carico dell'Assicurato	pag. 11



AFFINITY

GARANZIA KASKO

Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione

Art. 2 - Esclusioni

Art. 3 - Scoperto a carico dell'Assicurato

pag. 11

pag. 11

pag. 12



AFFINITY

NORME GENERALI

Art. 1 - Convenzione Volkswagen Bank GmbH

Il presente contratto è riservato ai soggetti che hanno sottoscritto tramite Volkswagen Bank GmbH un Contratto di Finanziamento o un Contratto di Locazione Finanziaria, per l'acquisizione di un autocarro di peso complessivo a pieno carico superiore a 60 quintali.

Qualora l'Assicurato rinnovi la presente Polizza, la Società non ritiene necessaria la presenza di un Contratto di Finanziamento o di Locazione Finanziaria con Volkswagen Bank GmbH.

Sono esclusi dalla garanzia i veicoli adibiti ad uso diverso (ad esempio: veicoli a noleggio con o senza conducente, veicoli ad uso pubblico) e i semirimorchi adibiti al trasporto di sostanze e liquidi infiammabili e di materiali radioattivi.

Art. 2 - Decorrenza e durata delle coperture

La copertura decorre dalle ore 00:00 del giorno indicato sul Certificato di Assicurazione e ha la durata convenuta al momento in cui l'Assicurato aderisce al programma assicurativo. Al termine della durata della copertura, la stessa si risolve e cessa di avere efficacia; per la sua prosecuzione è necessario stipulare una nuova copertura.

Art. 3 - Pagamento del premio

Il premio deve essere versato in via anticipata per l'intero periodo di validità delle coperture assicurative, ma può essere pagato in più rate con le modalità stabilite da Volkswagen Bank GmbH.

Art. 4 - Risoluzione anticipata del Contratto di Assicurazione - Cessazione del rischio

a) In caso di estinzione anticipata del finanziamento/locazione finanziaria o del trasferimento dello stesso, si determina la risoluzione anticipata del contratto assicurativo rispetto alla scadenza pattuita.

In questo caso è necessario:

- restituire i documenti assicurativi relativi al veicolo;
- consegnare la documentazione utile a provare l'estinzione del finanziamento o il suo trasferimento.

Il contratto è risolto dalla data di estinzione o trasferimento; la Società restituirà all'Assicurato la parte di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) calcolata in funzione degli anni e frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura. La Società non procede alla risoluzione anticipata del Contratto di Assicurazione nel caso in cui:

- l'Assicurato manifesti espressamente la volontà di proseguire nel rapporto assicurativo;
- l'Assicurato, in seguito a trasferimento del finanziamento, abbia espressamente richiesto che la copertura assicurativa sia prestata fino alla scadenza originaria contrattualmente prevista a favore del nuovo beneficiario designato.

b) In caso di vendita o consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, furto, cessazione della circolazione del veicolo assicurato, recesso ai sensi dell'articolo 5, senza estinzione anticipata del Contratto di Finanziamento o in assenza dello stesso, si determina la cessazione del rischio.

In questo caso è necessario consegnare la documentazione utile a provare l'evento che determina la risoluzione anticipata del contratto (ad esempio copia dell'atto di vendita del veicolo).

Il contratto è risolto dalla data di consegna dei predetti documenti, ovvero dal giorno successivo alla data di denuncia nel caso di furto del veicolo; la Società restituirà all'Assicurato la parte di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) relativa alle eventuali annualità e/o frazioni di annualità successive a quella in cui è avvenuta la cessazione del rischio.

In caso di Sinistro e comunque dietro esplicita richiesta da parte della Società, il Contraente si impegna a mettere a disposizione della Società stessa la documentazione comprovante l'avvenuta adesione alle coperture assicurative, anche successivamente alla data di risoluzione anticipata e per tutta la durata originaria della copertura.

Art. 5 - Recesso dal contratto

In caso di ripensamento, l'Aderente ha facoltà di recedere dal contratto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della Polizza. La Società rimborserà il Premio versato al netto degli oneri di legge. Qualora l'Assicurazione abbia durata pluriennale, l'Assicurato ha facoltà di recedere dal contratto ad ogni ricorrenza annua.

Il recesso deve essere comunicato alla Società con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla data di effetto del recesso stesso.

Inoltre dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti, le parti hanno facoltà di recedere dal contratto mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni. La Società terrà a disposizione dell'Assicurato la parte di premio, al netto delle tasse, relativa al periodo di rischio non corso come indicato all'articolo 4 b) che precede.

Per i contratti conclusi attraverso tecniche di comunicazione a distanza ai sensi del Reg. IVASS n. 40/2018, l'Assicurato ha diritto di recedere dal contratto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata alla Società entro 14 giorni decorrenti dal pagamento del premio assicurativo. In tal caso la Società rimborsa all'Assicurato, al netto degli oneri fiscali e delle spese, la quota di premio proporzionata ai giorni in cui le coperture sono state attive.

L'anno assicurativo viene calcolato in 360 giorni.

Art. 6 - Cessione del Contratto di Assicurazione

In caso di subentro di un nuovo Cliente nel Contratto di Finanziamento/locazione finanziaria, il Contraente deve comunicarlo alla Società, la quale provvede a predisporre la voltura del Contratto di Assicurazione.

In tal caso, la copertura assicurativa proseguirà in capo al soggetto subentrante con decorrenza dalle ore 00:00 della data di liquidazione della pratica.

In caso di aggravamento o diminuzione del rischio, il contratto originale dovrà intendersi risolto ed il subentrante dovrà stipulare un nuovo contratto.

Art. 7 - Denuncia del Sinistro

In caso di Sinistro l'Assicurato deve denunciare il fatto alla Società entro 3 giorni dall'avvenimento o da quando ne ha avuto conoscenza telefonando al Centro Assistenza Clienti wefox MGA S.r.l. numero verde 800 178045 (dall'estero e da rete mobile +39 02 00638057) o alla mail vwfs@wefox.it. La segnalazione telefonica ha validità di denuncia del Sinistro. Solo in casi particolari oppure se le notizie fornite telefonicamente sono incomplete, l'operatore chiederà un'integrazione della denuncia. In ogni caso l'operatore avvierà immediatamente la pratica dandone conferma scritta all'Assicurato. Il servizio è attivo tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 17:30. Fermo restando quanto disposto in merito dalle Condizioni di Assicurazione, in caso di incendio, furto sia totale che parziale nonché di atti di vandalismo e di danneggiamento volontario, la comunicazione del Sinistro dovrà essere preceduta da una denuncia presentata all'Autorità competente subito dopo il fatto. Qualora il Sinistro sia avvenuto all'estero, la suddetta denuncia dovrà essere fatta all'Autorità locale e ripetuta a quella italiana.

Art. 8 - Liquidazione del danno

A) Modalità di liquidazione del Sinistro

In caso di Danno totale subito da un veicolo in leasing, l'IVA è liquidata esclusivamente sull'importo corrispondente alle quote (canoni sia periodici che iniziali versati anche a titolo di "anticipo") già versate, sempre che l'IVA resti a carico dell'Assicurato.

Per i Sinistri conseguenti a incendio, furto totale o parziale, rapina, atti di vandalismo o danneggiamento volontario, la corresponsione dell'indennizzo è subordinata alla presentazione della denuncia da parte dell'Assicurato all'Autorità di Polizia Giudiziaria competente per territorio.

Per la corresponsione dell'indennizzo, l'Assicurato dovrà fornire i documenti qui di seguito elencati.

In caso di FURTO TOTALE

- Copia della denuncia alle Autorità.
- TUTTE le chiavi ricevute in dotazione.
- Originale della carta di circolazione, se disponibile.
- Ove la carta di circolazione non fosse disponibile, certificato cronologico con annotata la perdita di possesso.
- Copia del Certificato di Proprietà con annotata la "Perdita di Possesso".
- Documentazione attestante l'installazione e lo stato dell'antifurto volumetrico/satellitare/elettronico o di radiolocalizzatore al momento del Sinistro.
- Dichiarazione di detraibilità/non detraibilità dell'IVA.
- Copia della fattura di acquisto del veicolo o, se previsto, del semirimorchio.
- Conteggio di anticipata estinzione dell'eventuale Contratto di Finanziamento o Locazione Finanziaria.
- Procura a vendere a favore di DEKRA ITALIA S.r.l. con sede legale a Cinisello Balsamo (MI), Via F.lli Gracchi, 27 Torre Sud.
- Qualsiasi ulteriore documentazione utile alla gestione del Sinistro.

In caso di furto totale, per il quale emerga l'assenza di una o più chiavi.

In caso di furto totale, per il quale emerga l'assenza di una o più chiavi del veicolo sarà applicato un ulteriore scoperto del 25% sul danno liquidato a termini di polizza.

Il Furto del veicolo che deriva da un comportamento gravemente colposo dell'Assicurato (i.e. aver lasciato le chiavi nel veicolo) tale da incidere casualmente in maniera decisiva nella produzione dell'evento non verrà risarcito, in quanto pacificamente ricompreso nelle ipotesi di danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave.

In caso di perdita totale di un veicolo dotato di antifurto volumetrico/satellitare/elettronico o di radiolocalizzatore non funzionante al momento del Sinistro la Garanzia Furto opera con lo scoperto aggiuntivo del 15% dell'ammontare del danno.

In caso di DANNO TOTALE per eventi diversi dal furto

- Copia della fattura di acquisto del veicolo.
- Copia del Certificato di Proprietà con annotata la radiazione per cessazione dalla circolazione.
- Conteggio di anticipata estinzione dell'eventuale Contratto di Finanziamento o Locazione Finanziaria.
- Dichiarazione di detraibilità/non detraibilità dell'IVA.
- Documentazione attestante l'installazione e lo stato dell'antifurtovolumetrico/satellitare/elettronico o di radiolocalizzatore al momento del Sinistro.
- Qualsiasi ulteriore documentazione utile alla gestione del Sinistro.

In caso di DANNO PARZIALE

- Copia della denuncia alle Autorità, nei casi previsti dal primo capoverso del punto A).
- Copia della fattura di acquisto del veicolo, ove richiesta.
- Indicazione del luogo ove sarà riparato il mezzo.
- Preventivo di riparazione ovvero indicazione dell'ammontare presunto del danno o descrizione dettagliata dei danni subiti (necessari per l'eventuale incarico peritale).

- Dichiarazione di detraibilità/non detraibilità dell'IVA.
- Foto dei danni.
- Qualsiasi ulteriore documentazione utile alla gestione del Sinistro.

In caso di riparazione necessaria per la circolazione del veicolo l'Assicurato deve presentare la relativa fattura (si applica a tutte le garanzie).

Per qualsiasi tipo di danno la Società ha facoltà di acquistare ciò che resta del veicolo dopo il Sinistro; a richiesta della Società, quindi, l'Assicurato dovrà prestarsi per tutte le formalità relative al trasferimento di proprietà del veicolo ad un soggetto indicato dalla Società stessa.

B) Determinazione dell'ammontare del danno

B1) Perdita totale del veicolo

In caso di Sinistro che causi la perdita totale del veicolo, l'indennizzo liquidabile sarà pari al valore commerciale dello stesso, desumibile dalla pubblicazione "EUROTAX" di colore giallo (Vendita), Sanguinetti Editore, con riferimento al mese in cui è accaduto il Sinistro, aumentato del valore commerciale degli accessori ed optional, compresi gli audio-fono-visivi purché forniti ed installati direttamente dalla casa costruttrice ad esclusione dei frontalini rimovibili, purché presenti nella fattura d'acquisto. Per la quantificazione degli accessori e degli optional, si terrà conto della loro vetustà, applicando la stessa percentuale di svalutazione subita dal veicolo.

È equiparato a perdita totale il caso in cui l'ammontare del danno superi il 75% del valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro calcolato in base a quanto sopra previsto.

In caso di perdita totale di veicoli verificatasi entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, l'indennizzo liquidabile sarà pari al prezzo di acquisto riportato nella fattura, compresi gli accessori se presenti.

Per determinare il valore del semirimorchio al momento del Sinistro si applicano sul prezzo di acquisto indicato in fattura le percentuali di deprezzamento indicate nelle tabelle di seguito riportate. Tali tabelle tengono conto in modo forfettario

- in relazione al tempo trascorso dalla data di prima immatricolazione per i semirimorchi acquistati nuovi e dalla data di acquisto indicata in fattura per i semirimorchi acquistati usati - della diminuzione di valore dipendente dalla vetustà, dall'uso o dall'introduzione sul mercato di nuovi modelli di semirimorchio.

A. Semirimorchio acquistato nuovo:

MESI TRASCORSI DALLA DATA DI IMMATRICOLAZIONE	PERCENTUALE DI DEPREZZAMENTO
da 0 a 6 mesi	Zero
dal 6° al 12° mese	15%
dal 12° al 24° mese	25%
dal 25° al 36° mese	35%
dal 37° al 48° mese	45%
dal 49° al 72° mese	55%

B. Semirimorchio acquistato usato:

MESI TRASCORSI DALLA DATA DI EFFETTO DELLA POLIZZA	PERCENTUALE DI DEPREZZAMENTO
da 0 a 12 mesi	20%
dal 12° al 24° mese	30%
dal 25° al 36° mese	40%
dal 37° al 48° mese	50%
dal 49° al 72° mese	60%

Trascorsi 6 anni dalla data di prima immatricolazione per i semirimorchi acquistati nuovi e dalla data di acquisto indicata in fattura per i semirimorchi acquistati usati, l'ammontare del danno verrà calcolato applicando un deprezzamento del 10% al valore assicurato dell'anno precedente e così per ogni anno successivo.

B2) Danni parziali

Relativamente alle parti riparabili saranno indennizzate le spese necessarie per la riparazione.

Le parti non riparabili e quindi sostituite con parti nuove saranno liquidate tenendo conto del degrado dovuto a vetustà ed usura desumibile dalla pubblicazione "EUROTAX" di colore giallo con riferimento al mese in cui è accaduto il Sinistro. Per i semirimorchi invece si applicheranno le medesime tabelle previste dal danno totale con riferimento al mese in cui è accaduto il Sinistro per l'applicazione del degrado dovuto a vetustà ed usura.

Non si terrà conto invece del suddetto degrado qualora, dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, o dalla data di acquisto in caso di veicolo non soggetto ad iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico, non siano trascorsi i seguenti termini:

- a) sei mesi per le batterie, i pneumatici, gli accessori e gli optional, il motore e le sue parti e tutte le parti meccaniche soggette ad usura;
- b) 5 anni per tutte le altre parti.

Per la successiva quantificazione del risarcimento delle suddette parti, si terrà conto della loro vetustà, applicando la stessa percentuale di svalutazione subita dal veicolo.

Qualora il veicolo abbia subito precedenti Sinistri, la Società per quantificare correttamente il danno, potrà chiedere all'Assicurato di fornire i giustificativi inerenti alle avvenute riparazioni, in mancanza procederà liquidando il solo aggravamento.

Le spese per modificazioni o aggiunte apportate al veicolo in occasione della riparazione non sono indennizzabili.

C) Valore assicurato e regola proporzionale

Qualora il valore assicurato risulti inferiore all'effettivo valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro, la Società ridurrà l'indennizzo in proporzione secondo quanto stabilito dall'art. 1907 del Codice Civile.

D) IVA (Imposta sul Valore Aggiunto)

Nel caso in cui la richiesta di indennizzo sia comprovata da fattura o ricevuta fiscale, l'indennizzo liquidabile sarà comprensivo dell'IVA, in misura pari alla percentuale di imposta non detraibile a norma di legge.

Qualora il veicolo sia concesso in Locazione Finanziaria e venga Assicurato IVA compresa, in caso di danno totale l'imposta verrà riconosciuta nell'indennizzo in proporzione ai canoni di Locazione Finanziaria pagati dal conduttore alla data del Sinistro, fino al massimo del valore dell'imposta presente in fattura di acquisto.

E) Ripristino del veicolo

Ad eccezione delle riparazioni di prima urgenza necessarie per portare il veicolo in rimessa o nell'officina, non possono essere effettuate altre riparazioni prima che siano trascorsi 10 giorni lavorativi dalla data della denuncia, salvo che le stesse non siano autorizzate dalla Società.

Quest'ultima, in accordo e con il consenso dell'Assicurato, può:

- far eseguire le riparazioni in officina di sua fiducia;
- sostituire il veicolo o le parti rubate, distrutte o danneggiate, anziché rimborsare l'importo corrispondente.

L'Assicurato, inoltre, pena la decadenza del diritto all'indennizzo, non potrà alienare o rottamare il mezzo prima della verifica dei danni effettuata da un tecnico di fiducia della Società.

F) Ritrovamento del veicolo

In caso di ritrovamento del veicolo o di sue parti l'Assicurato deve dare immediata notizia alla Società al numero telefonico 800 178045 (dall'estero e da rete mobile +39 02 00638057) del Centro Assistenza Clienti.

Qualora il ritrovamento sia avvenuto:

- prima del pagamento dell'indennizzo, l'indennizzo è determinato come previsto al capoverso B);
- dopo il pagamento dell'indennizzo, l'Assicurato ha facoltà di chiedere alla Società di rientrare in possesso del veicolo restituendo l'indennizzo alla Società al netto dei danni parziali subiti.

G) Termini di pagamento

In caso di Danno Parziale, la liquidazione del danno verrà effettuata con bonifico bancario entro il termine massimo di 30 giorni dalla data in cui la Società sia in possesso dell'intera documentazione tecnica (perizia, ecc.) e giustificativa di spesa (ricevuta fiscale, fattura, ecc.) e sia stato definito e concordato con chi ha effettuato le riparazioni l'ammontare del costo delle stesse. In caso di Danno Totale, la liquidazione del danno verrà effettuata con bonifico bancario entro il termine massimo di 30 giorni dalla conclusione della gestione del Sinistro secondo le disposizioni di cui al punto A.

H) Relitto

Qualora il veicolo danneggiato sia da considerarsi relitto, l'Aderente dovrà fornire alla Società il certificato di rottamazione e produrre il certificato di radiazione del veicolo dal PRA rilasciato dall'ACI, attestante la cessazione della circolazione del veicolo per rottamazione.

Art. 9 - Sottoscrizione di altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare alla Società l'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente copertura. Se non vi provvede intenzionalmente perde il diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

Art. 10 - Modifiche dell'Assicurazione

Ogni modifica dell'Assicurazione deve essere provata per iscritto.

Art. 11 - Estensione territoriale

Salvo quanto eventualmente previsto a fronte della singola copertura, le garanzie prestate sono valide per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, per gli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, del Liechtenstein e della Croazia.

L'Assicurazione è estesa ai danni che avvengono negli stessi Paesi esteri per i quali è operante L'Assicurazione R.C.A. prestata con l'emissione della carta verde.

Art. 12 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento del rischio

Se il Contraente, alla stipulazione del contratto, rende dichiarazioni inesatte o incomplete riguardo a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, oppure successivamente omette di comunicare ogni variazione delle circostanze che comporti un aggravamento del rischio, il pagamento dell'indennizzo - fatti salvi i diritti dei terzi - non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, come previsto dagli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile.

Art. 13 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della Legge Italiana.

Art. 14 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'Assicurazione sono a carico dell'Assicurato e sono pari al 13,50% del premio (di cui 1% Fondo Nazionale Antiracket).

Art. 15 - Portabilità

È fatta salva, in caso di Portabilità, la possibilità di designare beneficiaria la banca che subentra nel Finanziamento, ai sensi del Regolamento IVASS n.41 del 2/8/2018.

In caso di Aderente persona fisica o giuridica diversa dall'Assicurato, il beneficiario per tutte le garanzie sarà sempre l'Aderente.

Art. 16 - Clausola di delega

L'Assicurazione è ripartita per quote tra le imprese MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles, coassicuratrici che agiscono solidalmente. Tutte le comunicazioni inerenti all'assicurazione, ivi comprese quelle inerenti al recesso ed ai reclami, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite dell'impresa MMA IARD S.A. designata quale coassicratrice delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla delegataria in nome e per conto dell'altra coassicratrice. Questa ultima sarà tenuta a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla delegataria per la gestione dell'Assicurazione, l'istruzione delle prestazioni e la quantificazione del loro ammontare, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare consulenti (periti, medici, ecc.) in nome e per conto dell'altra coassicratrice. La delegataria è anche incaricata dall'altra coassicratrice dell'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dall'Assicurato in dipendenza del contratto e della liquidazione dei Sinistri.

L'Assicurazione è ripartita in coassicurazione nelle rispettive quote:

MMA IARD S.A.: 99,9%

MMA IARD Assurances Mutuelles: 0,1%

Le Società, in parziale deroga all'art. 1911 c.c., sono solidalmente responsabili.

Art. 17 - Protezione dei dati personali

• A chi vengono trasmessi i vostri dati personali?

I vostri dati personali sono trattati dalla Società e dal Gruppo Covéa a cui appartiene, titolari autonomi del trattamento.

Troverete i recapiti della Società sui documenti contrattuali e precontrattuali che vi sono stati consegnati o che sono stati messi a vostra disposizione. Le Società ed il Gruppo Covéa a cui appartengono sono rappresentati da Covéa, Società di Groupe d'Assurance Mutuelle ai sensi del Codice delle assicurazioni, Registro delle Imprese (RCS) Parigi 450 527 916, la cui sede sociale si trova all'86-90 rue St Lazare 75009 Paris - Francia. Per ottenere informazioni sul Gruppo Covéa, potete consultare il sito <https://www.covea.eu>.

I vostri dati personali possono essere trasmessi ai titolari autonomi del trattamento, ai partners e sub-fornitori legati contrattualmente, a riassicuratori, organismi professionali, organismi assicurativi o organismi sociali delle persone interessate, agenti, broker assicurativi e alle persone interessate al contratto.

Questi destinatari possono essere situati al di fuori dell'Unione europea in base ad una decisione per l'adeguamento alla normativa privacy o alle condizioni contrattuali negoziate. Queste informazioni sono disponibili presso il nostro Data Protection Officer.

Per qualsiasi ulteriore informazione, potete contattare il Data Protection Officer: protectiondesdonnees@groupe-mma.fr o per posta: MMA IARD S.A. "Protection des données personnelles" - 160 rue Henri Champion - 72030 LeMans cedex 9 - Francia o via email all'indirizzo "protectiondesdonnees@groupe-mma.fr".

• Perché abbiamo bisogno di trattare i vostri dati personali?

1. I vostri dati personali sono trattati dalla Società e dal Gruppo Covéa per:

- concludere, gestire ed eseguire le garanzie del vostro contratto assicurativo;
- realizzare operazioni di attività commerciale;
- consentire di proporre e gestire i reclami;
- condurre azioni di ricerca e sviluppo nell'ambito delle finalità di cui sopra;
- condurre azioni di prevenzione;
- elaborare statistiche e studi attuariali;
- combattere la frode in materia di assicurazioni;
- condurre azioni di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo;
- adempiere i propri obblighi legali, normativi e amministrativi in vigore.

La Società può ricorrere ad una presa di decisione automatizzata in vista della sottoscrizione o della gestione del vostro contratto per la valutazione del rischio.

2. Questi trattamenti hanno come fondamento giuridico: l'interesse legittimo dei titolari del trattamento per le finalità di attività commerciale, di lotta contro la frode assicurativa, di ricerca e sviluppo, di elaborazione di statistiche e studi attuariali e di azioni di prevenzione; e il vostro contratto per le altre finalità citate. Quando il fondamento giuridico è il contratto, il rifiuto di fornire i vostri dati comporta l'impossibilità di concluderlo.

3. Nell'ambito della lotta contro la frode assicurativa, la Società può, in caso di rilevamento di un'anomalia, di un'incoerenza o di una segnalazione, iscriversi su una lista di persone che presentano un rischio di frode, per controllare i nostri costi e proteggere la nostra solvibilità.

- **Per quanto tempo vengono conservati i vostri dati personali?**

I dati personali trattati nell'ambito della conclusione e della gestione del vostro contratto sono conservati conformemente ai termini legali di prescrizione, fissati secondo la natura del contratto. Nell'ambito dell'attività commerciale, i dati personali vengono conservati 3 anni a partire dalla loro raccolta e dall'ultimo contatto con la persona interessata rimasto senza effetto.

In caso di iscrizione su una lista di lotta contro la frode, i vostri dati personali sono conservati 5 anni dall'iscrizione.

- **Quali sono i diritti di cui disponete?**

Disponete innanzitutto di un **diritto di opposizione** che vi consente di opporvi all'uso dei vostri dati ai fini dell'attività commerciale, in qualsiasi momento, senza spese.

Disponete anche:

- di un **diritto d'accesso**, che vi consente di ottenere:

- la conferma che determinati dati che vi riguardano possono (o non possono) essere trattati;
- copia di tutti i dati personali detenuti dal titolare autonomo del trattamento che vi riguardano;

Questo diritto riguarda l'insieme dei dati oggetto (o meno) di un trattamento da parte nostra;

- di un **diritto di chiedere la portabilità** di determinati dati. Più limitato del diritto d'accesso, si applica ai dati personali che avete fornito (in modo attivo, o che sono stati osservati quando avete utilizzato un servizio o un dispositivo) nell'ambito della conclusione e della gestione del vostro contratto;
- di un **diritto di opposizione**: vi consente di non essere più oggetto di attività commerciale da parte della Società o dei suoi partners;
- di un **diritto di rettifica**: vi consente di far rettificare un'informazione che vi riguarda quando sia obsoleta o errata. Vi consente anche di far completare alcune informazioni incomplete che vi riguardano;
- di un **diritto alla cancellazione**: vi consente di ottenere la cancellazione dei vostri dati personali fermo restando la durata legale di conservazione. Può in particolare applicarsi nel caso in cui i vostri dati non fossero più necessari al trattamento;
- di un **diritto di limitazione**: vi consente di limitare il trattamento dei vostri dati (che non sono quindi più oggetto di trattamento attivo):
 - in caso di uso illecito dei vostri dati;
 - se contestate l'esattezza dei vostri dati;
 - se vi è necessario disporre dei dati per constatare, esercitare o difendere i vostri diritti.

Potete esercitare i vostri diritti presso il Data Protection Officer all'indirizzo postale: MMA IARD S.A. "Protection des données personnelles" - 160 rue Henri Champion - 72030 Le Mans cedex 9 - Francia.

A sostegno della vostra richiesta di esercizio dei diritti, ci riserviamo comunque il diritto di chiedere un documento di identità valido.

In caso di disaccordo sulla raccolta o sull'uso dei vostri dati personali, avete la possibilità di presentare un reclamo presso l'autorità garante della privacy competente.

GARANZIE INCENDIO E FURTO

Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione

1) Beni assicurati

L'Assicurazione vale per i danni materiali e diretti subiti da:

- veicolo chiuso a chiave;
- parti di ricambio;
- accessori di serie;
- accessori e optional stabilmente fissati, compresi gli audio-fono-visivi purché forniti ed installati direttamente dalla casa costruttrice, singolarmente richiamati in polizza e presenti nella fattura di acquisto ad esclusione dei frontalini rimovibili;
- semirimorchio identificato con targa propria qualora sia agganciato al veicolo assicurato al momento dell'evento.

2) Eventi assicurati

Gli eventi assicurati sono:

- incendio, sia totale che parziale;
- azione del fulmine e esplosione del carburante contenuto nel serbatoio, anche se non vi sia sviluppo di incendio;
- furto, anche se solo tentato, del veicolo o di sue parti, comprese le targhe;
- rapina del veicolo, anche se soltanto tentata.

Sono equiparati ai danni da furto o rapina quelli causati al veicolo nella esecuzione di questi reati, nonché quelli derivanti dalla circolazione avvenuta durante l'uso od il possesso abusivo del veicolo stesso.

Art. 2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni avvenuti in conseguenza diretta di:

- atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
- appropriazione indebita;
- sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;

- eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, allagamenti, frane, smottamenti del terreno, eventi atmosferici e fenomeni naturali in genere;
- tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e/o danneggiamento volontario.

Sono inoltre esclusi i danni:

- avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- determinati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
- causati da semplici bruciature e/o da fenomeno elettrico comunque verificatosi, non seguiti da incendio.

Art. 3 - Scoperto a carico dell'Assicurato

In caso di Furto Totale la Società corrisponde l'indennizzo deducendo lo scoperto del 10% con il minimo Euro 500,00.

Art. 4 - Pagamento dell'indennizzo

In caso di Furto senza ritrovamento del veicolo, la Società paga l'indennizzo, mediante bonifico bancario, trascorso il termine di 30 giorni dalla data di presentazione della documentazione prevista dall'art. 8A) delle "Norme Generali".

Negli altri casi previsti dall'art. 8 suddetto la Società si impegna a liquidare il Sinistro, mediante bonifico bancario, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta.

GARANZIE COMPLEMENTARI

Art. 1 - Ricorso terzi e rischio locativo

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino a concorrenza di Euro 160.000,00, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere, per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile a sensi di legge per danneggiamenti cagionati da incendio, fulmine, esplosione o scoppio del veicolo assicurato:

- a cose di terzi, quando l'evento dannoso si sia verificato mentre il veicolo non è in circolazione ai sensi del dispositivo del DL. 209 del 7 settembre 2005;
- al locale condotto in locazione dall'Assicurato per il rimessaggio del veicolo.

Art. 2 - Danni al veicolo conseguenti a furto di cose non assicurate

La Società indennizza l'Assicurato per i danni subiti dal veicolo a seguito di furto, tentato o effettivamente avvenuto, di cose non assicurate che si trovino all'interno dello stesso. La Società corrisponde l'indennizzo deducendo dal danno indennizzabile lo scoperto previsto all'articolo 3 della sezione "Garanzie Incendio e Furto".

Art. 3 - Spese per sottrazione o smarrimento delle chiavi

In caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di sbloccaggio del sistema antifurto del veicolo, la Società rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese di manodopera per l'apertura delle portiere e/o per lo sbloccaggio del sistema elettronico antifurto.

La garanzia è prestata con il limite massimo di Euro 500,00 per ogni Sinistro, dietro presentazione della fattura delle spese sostenute.

Art. 4 - Spese di rimozione e parcheggio

In caso di Furto del veicolo, la Società rimborsa fino ad un massimo di Euro 500,00 per annualità le spese documentate che l'Assicurato ha sostenuto per la rimozione ed il parcheggio del veicolo disposti dall'Autorità, dal giorno del ritrovamento fino a quello dell'avvenuta comunicazione all'Assicurato del ritrovamento stesso.

Art. 5 - Spese perdita documenti

La Società rimborsa, entro i limiti previsti dalle Condizioni di Assicurazione, le spese di perdita dei documenti come la patente di guida, carta d'identità, libretto di circolazione fino ad un massimo di Euro 260,00 per annualità.

Art. 6 - Danni autoveicolo a causa del trasporto di vittime della strada

La Società indennizza, fino ad un massimo di Euro 500,00 per annualità i danni subiti dal veicolo assicurato a causa del trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali dal luogo dell'incidente al Pronto Soccorso più vicino.

Art. 7 - Spese di dissequestro

La Società rimborsa, fino ad un massimo di Euro 200,00 per annualità le spese sostenute per il dissequestro e la restituzione del veicolo sequestrato dall'Autorità a seguito di incidente stradale.

Art. 8 - Urto contro animali selvatici

La Società indennizza, fino ad un massimo di Euro 5.000,00 per annualità, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di urto o collisione con animale selvatico avvenuto su strade asfaltate aperte al pubblico con l'esclusione delle strade con pagamento del pedaggio.

Art. 9 - Ripristino dispositivi di sicurezza

La Società rimborsa, fino ad un massimo di Euro 1.000,00 per annualità, le spese sostenute per il ripristino o la sostituzione dei dispositivi di sicurezza (limitatamente alle cinture di sicurezza e airbag), danneggiati a seguito di incidente stradale, purché non altrimenti indennizzabili. Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato a riparazione avvenuta, dietro presentazione di fattura.

Art. 10 - Rispristino film e pellicole adesive

La Società rimborsa, fino ad un massimo di Euro 500,00 per annualità, il proprietario del veicolo delle spese sostenute per ripristinare film e le pellicole adesive già presenti sul veicolo, danneggiate in seguito ad un Sinistro.

Art. 11 - Rinvio alla normativa Incendio e Furto

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, sono validi i criteri ed i limiti previsti dalla normativa della sezione “*Garanzie Incendio e Furto*”.

GARANZIA ROTTURA CRISTALLI

Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione

L'Assicurazione vale per la rottura dei cristalli (parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali e tettucci) dovuta a causa accidentale o a fatto involontario di terzi.

L'Assicurazione comprende le spese di installazione dei nuovi cristalli o, nel caso di screpolature, le spese sostenute per la riparazione. Il limite massimo dell'indennizzo è pari ad Euro 1.500,00 per annualità.

Art. 2 - Esclusioni

L'Assicurazione non è operante per:

- rigature e segnature;
- danni causati da caduta di neve, tegole o grandine;
- danni dovuti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e danneggiamento volontario;
- atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
- danni derivanti dalla circolazione, qualora alla guida si trovi persona priva di regolare patente o mancante di altri requisiti prescritti dalla legge;
- danni determinati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o del conducente ovvero delle persone di cui essi debbano rispondere a norma di legge (familiari, conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo).

Art. 3 - Liquidazione del danno

L'indennizzo per la rottura dei cristalli, come indicato all'art. 1 Oggetto dell'Assicurazione e limiti massimi, sarà pagato tramite bonifico bancario, a riparazione avvenuta dietro presentazione di fattura.

GARANZIA EVENTI NATURALI

Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione

A parziale deroga di quanto disposto nelle esclusioni relative alla Garanzia Incendio e Furto, l'Assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di:

- grandine, trombe d'aria, tempeste, uragani;
- alluvioni, inondazioni.

Inoltre, purché non derivanti da fenomeni sismici, sono compresi:

- frane e smottamenti del terreno;
- valanghe e slavine.

L'Assicurazione è estesa anche agli eventuali accessori ed optional stabilmente fissati, compresi gli audio-fono-visivi purché forniti ed installati direttamente dalla casa costruttrice e presenti nella fattura di acquisto, ad esclusione dei frontalini rimovibili.

Gli eventi naturali devono essere documentalmente dimostrabili.

Art. 2 - Denuncia del Sinistro

Fermo quanto disposto in merito dalle Condizioni Generali di Assicurazione, in caso di Sinistro la denuncia deve trovare riscontro nelle rilevazioni effettuate da Enti ed Autorità competenti.

Art. 3 - Esclusioni

Sono esclusi i danni avvenuti in conseguenza diretta di:

- sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
- eruzioni vulcaniche, terremoti, fenomeni naturali non espressamente previsti tra quelli elencati nell'oggetto dell'Assicurazione di cui al precedente articolo 1;
- appropriazione indebita.

Sono inoltre esclusi:

- i danni determinati da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
- i danni causati solo indirettamente dall'evento naturale, nonché i danni da urto con oggetti trasportati dal vento, tegole e neve cadute dai tetti, aspirazione di acqua nel motore, attraversamento di accumuli di acqua esterni;
- i danni causati da allagamenti, ma sono compresi i danni determinati da alluvioni o straripamenti di corsi d'acqua.

Art. 4 - Scoperto a carico dell'Assicurato

La Società corrisponde l'indennizzo deducendo lo scoperto del 10% con il minimo Euro 1.250,00.

Qualora la riparazione venga effettuata in Rete da specialisti convenzionati con la Società con la sola tecnica "tirabolli" **non** si applicheranno scoperti e/o franchigie.

GARANZIA EVENTI SOCIOPOLITICI

Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione

A parziale deroga di quanto disposto nelle esclusioni relative alla Garanzia Incendio e Furto, l'Assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di:

- tumulti popolari, scioperi, sommosse;
- atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e/o danneggiamento volontario.

L'Assicurazione è estesa anche agli eventuali accessori ed optional stabilmente fissati, compresi gli audio-fono-visivi purché forniti ed installati direttamente dalla casa costruttrice e presenti nella fattura di acquisto, ad esclusione dei frontalini estraibili.

Art. 2 - Denuncia del Sinistro

Fermo quanto disposto in merito dalle Condizioni Generali di Assicurazione, in caso di Sinistro determinato da evento sociopolitico, deve essere presentata una denuncia all'Autorità competente subito dopo il fatto.

Art. 3 - Esclusioni

L'Assicurazione non vale nel caso di Sinistri verificatisi in conseguenza di:

- dolo o colpa grave dell'Assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
- appropriazione indebita;
- danni causati al veicolo per motivi di ritorsione e/o vendetta;
- partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;
- conseguenza di guerra, rivoluzioni, insurrezioni, occupazioni militari;
- movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche;
- rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche).

Art. 4 - Scoperto a carico dell'Assicurato

La Società corrisponde l'indennizzo deducendo lo scoperto del 10% con il minimo Euro 1.250,00.

GARANZIA KASKO

Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società è tenuta a indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di scontro con un altro veicolo, nonché in conseguenza di urto contro ostacoli fissi o mobili, di ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private.

Art. 2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni avvenuti in conseguenza diretta di:

- atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
- tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e danneggiamento volontario;
- sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
- eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, allagamenti, frane, smottamenti del terreno, grandine e fenomeni naturali in genere, urto con oggetti trasportati dal vento, tegole e neve cadute dai tetti, attraversamento di accumuli di acqua esterni.

Sono inoltre esclusi i danni:

- avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- determinati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o del conducente ovvero dei suoi familiari, conviventi, dipendenti o delle persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato;
- causati da cose trasportate sul veicolo, nonché quelli derivanti da operazioni di carico e scarico;
- causati da fuoco, surriscaldamento, scoppio, corto circuito, ritorno di fiamma, incendio non determinati dagli eventi descritti nell'oggetto dell'Assicurazione;
- provocati dal conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l'esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro 3 mesi dalla data del Sinistro;
- provocati dal conducente in stato di ebbrezza e/o intossicazione da alcool e/o che ha fatto uso volontario di droghe e/o stupefacenti e/o psicofarmaci;
- subiti a causa diretta di manovre a spinta o a mano o di traino attivo o passivo che non riguardi roulotte o rimorchi agganciati secondo quanto prescritto dal Codice della Strada;

- conseguenti a circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna o di montagna) o utilizzando il veicolo in modo difforme da quanto previsto dalla carta di circolazione;
- conseguenti a guasti meccanici, elettrici e all'impianto idraulico non direttamente conseguenti a urto o collisione;
- subiti dal veicolo durante l'uso od il possesso abusivo dello stesso a seguito di furto o rapina, in quanto coperti dall'articolo 1 "Oggetto dell'Assicurazione" della sezione "Garanzie Incendio e Furto" prevista dalle Condizioni di Assicurazione.

Art. 3 - Scoperto a carico dell'Assicurato

La Società corrisponde l'indennizzo deducendo lo scoperto del 10% con il minimo Euro 5.000,00.

VENDITORE	CODICE CONVENZIONATO	N. PROGRESSIVO CONTRATTO

**MODULO DI ADESIONE AI SERVIZI ASSICURATIVI
MMA IARD S.A. E MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES**
(Copertura assicurativa FACOLTATIVA e NON NECESSARIA per ottenere il Finanziamento o la Locazione Finanziaria)

Data e luogo _____

RICHIEDENTE / UTILIZZATORE ☐ **M** ☐ **F** ☐ **SOCIETÀ** ☐

Cognome e Nome o Ragione Sociale _____	
Codice Fiscale _____	
P. IVA _____	
Nato/a a _____	Prov. _____ il _____
Residenza: Via e n. civico _____	
Tel. _____	Cell. _____
C.A.P. _____	Località _____ Prov. _____
Tipo Doc. _____	N. _____ Rilasciato da _____ il _____
E-mail _____	

LEGALE RAPPRESENTANTE ☐ **PROCURATORE** ☐

Cognome e Nome _____	
Indirizzo: Via e n. civico _____	
Stato civile _____	Tel. _____ Cell. _____
C.A.P. _____	Località _____ Prov. _____
Codice Fiscale _____	
P. IVA _____	
Tipo Doc. _____	N. _____
Rilasciato da _____	il _____
Località _____ Prov. _____	

DESCRIZIONE VEICOLO

Tipo veicolo _____	
Codice Casa _____	☐ NUOVO ☐ USATO del _____
Marca / Modello _____	
Targa _____	Telaio _____
Prezzo del veicolo _____ Allestimento _____	

INFORMATIVA PRIVACY - CONSENSO

I vostri dati personali sono trattati dalla Società e dal Gruppo Covéa a cui appartiene, titolari autonomi del trattamento. Troverete i recapiti della Società sui documenti contrattuali e precontrattuali che vi sono stati consegnati o che sono stati messi a vostra disposizione. La sede del Gruppo Covéa si trova all'86-90 rue St Lazare 75009 Parigi - Francia. I vostri dati personali sono trattati dalla Società e dal Gruppo Covéa al fine di concludere, gestire ed eseguire le garanzie del vostro contratto assicurativo; realizzare operazioni di attività commerciale; consentire di proporre e gestire i reclami; condurre azioni di ricerca e di sviluppo nell'ambito delle finalità di cui sopra; condurre azioni di prevenzione; elaborare statistiche e studi attuariali; combattere le frodi in materia di assicurazioni; condurre azioni di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo; adempiere i propri obblighi legali, normativi e amministrativi in vigore. Disponete di un diritto di accesso, di rettifica, di opposizione, di cancellazione, di limitazione e di chiedere la portabilità di determinati dati personali che vi riguardano, che potete esercitare presso il Data Protection Officer all'indirizzo postale: MMA IARD S.A. "Protection des données personnelles" - 160 rue Henri Champion- 72030 Le Mans cedex 9 - Francia o per email, all'indirizzo: protectiondesdonnees@groupe-mma.fr. Ulteriori informazioni sui vostri diritti e sul trattamento dei vostri dati personali sono disponibili nelle Condizioni Generali o nell'Informativa precontrattuale che vi è stata consegnata o che è stata messa a vostra disposizione al momento della sottoscrizione. In funzione dei prodotti assicurativi per i quali ha richiesto l'adesione, l'aderente dichiara di aver preso visione dell'informativa privacy resa ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e ricevuta in calce al Set informativo.

Firma del Richiedente/Utilizzatore **X** _____

COPERTURE ASSICURATIVE

Il Sottoscritto prende atto che le coperture assicurative e i servizi prescelti decorrono dalle ore 24.00 del giorno di erogazione del Finanziamento o di attivazione della Locazione Finanziaria. Le durate ed i costi dei Servizi assicurativi della Società prescelti sono inclusi nel presente Modulo di Adesione. Il Sottoscritto dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione della presente dichiarazione, nonché di aver letto, ben compreso ed accettato, i seguenti documenti relativi alla Polizza collettiva n. 7.610.082: l'informativa precontrattuale (Modulo Unico Precontrattuale) di cui al Reg. IVASS 40/2018 e ss. modifiche e integrazioni; i documenti costituenti il Set Informativo (DIP, DIP Aggiuntivo, Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario), ai sensi del Reg. IVASS 41/2018 e ss. modifiche e integrazioni. Il Sottoscritto dichiara che gli è stato richiesto di fornire una serie di informazioni ritenute necessarie per valutare la coerenza della Polizza alle sue esigenze. Il Sottoscritto dichiara di non aver taciuto nessun elemento o circostanza di fatto idonea ad influire sulla valutazione del rischio e di essere consapevole che le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del c.c. Il Sottoscritto dichiara di essere consapevole del proprio diritto di richiedere all'impresa le credenziali di accesso all'area riservata, al fine di gestire telematicamente i rapporti assicurativi. Il Sottoscritto autorizza Volkswagen Bank GmbH a trasmettere l'importo dei relativi e premi alla Società, nei termini e secondo le modalità da Volkswagen Bank GmbH convenute con le stesse Compagnie assicurative. Il sottoscritto aderisce alla polizza collettiva n. 7.610.082 di cui Volkswagen Bank GmbH è contraente e Intermediario per il PROGRAMMA di seguito richiamato.

Gravano sull'Assicurato, in relazione alla copertura assicurativa della durata convenuta di _____ mesi, costi totali pari a € _____ (di cui € _____ sono riconosciuti all'intermediario) versato interamente a mezzo bonifico bancario in un'unica soluzione.

GARANZIE OFFERTE (può essere attivato uno dei seguenti Programmi descritti in dettaglio nelle Condizioni di Assicurazione del Set Informativo).

PROGRAMMA SMALL: Incendio, Furto Totale, Furto parziale, Garanzie Complementari.

PROGRAMMA MEDIUM: Incendio, Furto Totale e parziale, Rottura Cristalli, Eventi naturali (compresa grandine), Eventi sociopolitici (compresi atti vandalici), Garanzie Complementari.

PROGRAMMA LARGE: Incendio, Furto Totale e parziale, Rottura Cristalli, Eventi naturali (compresa grandine), Eventi sociopolitici (compresi atti vandalici), Kasko, Garanzie Complementari.

TRASPORTO MERCI: Conto proprio ☐ oppure Conto Terzi ☐

Avvertenza: le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti fornite per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.

Garanzia accessoria riduzione dello scoperto di 5 ☐ punti percentuali (valida per i programmi sopra indicati).

Avvertenza: le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti fornite per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.

L'aderente intende pertanto assicurare il veicolo in base al Programma _____

Premio del Programma prescelto € _____ comprese imposte.

Firma del Richiedente/Utilizzatore **X** _____

Timbro e firma del Legale Rappresentante (in caso di contratto intestato a persona giuridica).

MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).

SEZIONE I - INFORMAZIONI GENERALI SUL DISTRIBUTORE CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CONTRAENTE

- (a) Cognome e Nome: (inserire dati Venditore);
(b) in qualità di Addetto all'attività di distribuzione assicurativa per l'Intermediario (inserire Ragione Sociale Convenzionato) iscritto alla Sez. E del RUI, N. in data;
(c) sede legale/operativa:;
(d) telefono:; indirizzo di posta elettronica o PEC:

Si segnala che gli estremi identificativi e di iscrizione sopra indicati possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari (RUI), disponibile sul sito Internet dell'IVASS (www.ivass.it).

L'intermediario di cui sopra, per il tramite dei propri Responsabili/Addetti, svolge attività di intermediazione assicurativa in qualità di collaboratore dell'intermediario principale Volkswagen Bank GmbH (di seguito VWB), intermediario dell'Unione Europea con sede legale in Germania (Gifhorn Str. - Braunschweig (GERMANIA), registrato come intermediario assicurativo al n. D-HNQM-UQ9MO-22, Autorità di vigilanza tedesca Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK).

L'intermediario opera in Italia in regime di stabilimento, è iscritto nell'elenco annesso al Registro Unico degli Intermediari (RUI), iscrizione n. UE00762456, a decorrere dal 29.10.2024, ha sede secondaria in Milano, Via Privata Grosio n. 10/4, CAP 20151, telefono 02/330271, indirizzo di posta elettronica o PEC volkswagenbank@postacert.cedacri.it

Responsabile della sede secondaria in Italia: Dott. Alan Paolo Ruperto.

Si segnala che gli estremi identificativi e di iscrizione sopra indicati possono essere verificati consultando l'elenco annesso al Registro Unico Intermediari (RUI), disponibile sul sito Internet dell'IVASS (www.ivass.it).

La promozione dei prodotti assicurativi è svolta anche attraverso il sito Internet www.vwfs.it

Istituto competente alla vigilanza sull'attività di intermediazione assicurativa svolta in Italia dai soggetti su indicati: IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – Via del Quirinale n. 21, 00187 ROMA.

SEZIONE II - INFORMAZIONI SUL MODELLO DI DISTRIBUZIONE:

VWB ha incarico per la distribuzione dei prodotti assicurativi delle seguenti imprese: Cardiff Assurances Risques Divers - Rappresentanza generale per l'Italia, Cardiff Assurance VIE - Rappresentanza generale per l'Italia, MMA IARD SA, MMA IARD Assurance Mutuelles, Volkswagen Versicherung AG, Linear Assicurazioni, Reale Mutua di Assicurazioni, Allianz S.p.A., Chubb European Group SE.

Per le Compagnie in questione, l'attività di intermediazione viene svolta congiuntamente con Wefox MGA S.r.l. (iscrizione al RUI n. A000317603, iscritta dal 15 settembre 2009), con sede legale in Via Roberto Bracco n. 6, 20159 Milano, Tel.: 02 87087200, E-mail: reclami@wefox.it, PEC: wefoxmga@registerpec.it.

Le specifiche attività di intermediazione svolte da Wefox MGA S.r.l. nell'ambito dell'intermediazione del presente prodotto riguardano attività di messa in copertura della clientela e tutte le attività che possono essere definite di post-vendita in particolare fornire assistenza alla clientela e collaborare alla gestione dei sinistri. Per i reclami riguardanti l'attività della Wefox MGA S.r.l. l'assicurato deve inviare comunicazione scritta ai recapiti sopra indicati.

SEZIONE III - INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO D'INTERESSE

- a) VWB ed i soggetti indicati nella Sezione I non sono detentori di partecipazioni dirette o indirette o dei diritti di voto in alcuna impresa di assicurazione.
b) Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrica di quote del capitale sociale o dei diritti di voto di VWB o dei soggetti indicati nella Sezione I.

L'intermediario VWB e l'impresa di assicurazione Volkswagen Versicherung AG appartengono al medesimo gruppo e sono sottoposte al comune controllo di Volkswagen AG.

SEZIONE IV - INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE E CONSULENZA

- a) VWB ed i soggetti indicati nella Sezione I NON forniscono al contraente/aderente una consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3, del Codice delle Assicurazioni Private, ossia una raccomandazione personalizzata contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo.
b) VWB ed i soggetti indicati nella Sezione I non forniscono al contraente/aderente una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'art. 119-ter comma 4 del Codice delle Assicurazioni Private, in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del Cliente.
c) VWB ed i soggetti indicati nella Sezione I non distribuiscono in modo esclusivo i prodotti di una o più imprese di assicurazione.
d) L'intermediario propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di distribuire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. Le imprese con cui VWB intrattiene rapporti d'affari sono quelle elencate nella Sezione II del presente MUP.

SEZIONE V - INFORMAZIONI SULLE REMUNERAZIONI

- a) A fronte della propria attività di distribuzione assicurativa, VWB riceve una commissione inclusa nel premio assicurativo, nonché, al raggiungimento di determinati volumi d'affari, eventuali remunerazioni aggiuntive sotto forma di partecipazioni agli utili delle imprese di assicurazione di cui è distributore. Con riferimento alla distribuzione dei prodotti della MMA IARD SA, MMA IARD Assurance Mutuelles, il compenso percepito da VWB è costituito dalla commissione inclusa nel premio assicurativo, nonché da eventuali remunerazioni derivanti dalla partecipazione agli utili delle imprese di assicurazione di cui è distributore.
b) VWB non percepisce onorari direttamente dal Cliente.
c) Con riferimento all'offerta di contratti relativi all'assicurazione obbligatoria r.c. auto, ai sensi di quanto previsto in tema di trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto dall'art. 131 del Codice delle assicurazioni e dall'art. 9 del Regolamento ISVAP n. 23/2008, così come modificato e integrato dal provvedimento IVASS n. 76 del 2 agosto 2018, VWB distribuisce i prodotti delle seguenti imprese e percepisce le remunerazioni nella misura di seguito indicata:
– RCA ALLIANZ: aliquota provvigionale pari al 15% del premio assicurativo;
– RCA REALE MUTUA (POLIZZA LIBRO MATRICOLA DEALER): aliquota provvigionale pari al 10% del premio assicurativo.
d) Nel caso di polizze connesse a mutui o altri finanziamenti, ai sensi dell'articolo 28 del Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, VWB dichiara di percepire le seguenti provvigioni:

Polizza distribuita - Compagnia Assicurativa	Provvigione massima in % su premio imponibile	Provvigione in Euro / € 500,00 di premio imponibile
ALTER EGO DUO PLUS - Cardiff Assurance VIE e Risques Divers ALTER EGO DUO PLUS DIPENDENTI PRIVATI - Cardiff Assurance VIE e Risques Divers ALTER EGO LEASING - Cardiff Assurance Risques Divers	45%	€ 225,00

L'importo fornisce un'indicazione esemplificativa di quanto percepito da VWB a fronte di un ipotetico premio imponibile assicurativo pari ad € 500,00 (per ciascun prodotto).

Nello specifico delle polizze sottoscritte dal Cliente, il valore puntuale delle provvigioni ricevute per ciascun prodotto acquistato è qui di seguito indicato:

- e) L'informativa di cui alle lettere precedenti è relativa ai compensi complessivamente percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo, compresi i collaboratori iscritti nella sez. E del RUI e gli intermediari principali con cui sono in essere rapporti di collaborazione orizzontale.

SEZIONE VI – INFORMAZIONI SUL PAGAMENTO DEI PREMI

- a) VWB ha stipulato una fidejussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4% dei premi incassati, con un minimo di euro 23.480,00. Tale importo è soggetto ad aggiornamento annuale, tenuto conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat.
- b) Le modalità per il pagamento dei premi ammesse da parte di VWB sono le seguenti:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

SEZIONE VII – INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE

- a) L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.
- b) Il Contraente/aderente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può inoltrare reclamo per iscritto all'impresa di assicurazione preponente oppure all'Intermediario, anche in merito ai comportamenti dei dipendenti e dei collaboratori dell'Intermediario stesso. Qualora il reclamo sia di pertinenza di VWB e cioè riguardi l'attività svolta da questa società, dai soggetti indicati nella Sezione I, o da dipendenti o addetti degli stessi, il contraente/aderente potrà inoltrare il reclamo direttamente a VWB ad uno dei seguenti recapiti:

Indirizzo: Via Privata Grosio n. 10/4, 20151 Milano – Alla cortese Attenzione Uff. Customer Service Insurance

Tel. +39 02 330271

e-mail: assicurazioni@vwfs.com, PEC: volkswagenbank@postacert.cedacri.it

Qualora il reclamo sia invece di pertinenza dell'impresa preponente, e cioè riguardi il rapporto tra il contraente/aderente e la Compagnia che ha emesso la polizza, il reclamo potrà essere inoltrato direttamente all'impresa ai recapiti indicati nei DIP Aggiuntivi relativi ai singoli prodotti assicurativi, ai quali espressamente si rinvia. Nel caso dei rapporti di libera collaborazione ai sensi dell'art. 22, comma 10, D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012, l'Intermediario proponente/collaboratore che riceve un reclamo lo trasmette con immediatezza all'Intermediario emittente/principale per conto del quale svolge l'attività di intermediazione assicurativa oggetto del reclamo, dandone contestuale notizia al reclamante. L'informativa al reclamante può essere fornita direttamente dall'Intermediario principale. Anche in questo caso, si rinvia alle informazioni contenute nei DIP aggiuntivi.

Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte di VWB o dell'impresa entro il termine di legge, il Contraente/aderente ha la facoltà di rivolgersi all'IVASS, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario o dall'impresa preponente, attraverso le seguenti modalità: a mezzo posta ordinaria all'indirizzo IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale n. 21, 00187 Roma; tramite fax al numero 06.42133206; a mezzo posta ordinaria alla casella e-mail: email@ivass.it; a mezzo PEC alla casella: tutela.consumatore@pec.ivass.it, utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito www.ivass.it.

- c) Il Contraente ha in ogni caso la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente e indicati nei DIP aggiuntivi dei prodotti assicurativi. In particolare:
- (I) mediazione finalizzata alla conciliazione, per qualsiasi controversia civile o commerciale vertente su diritti disponibili, ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 (per avviarla, occorre depositare apposita istanza presso un organismo di mediazione, il cui registro è disponibile sul sito del Ministero della Giustizia, www.giustizia.it, nel luogo del Giudice territorialmente competente);
 - (II) negoziazione assistita finalizzata alla composizione bonaria della lite (il contraente/aderente può attivare tale procedura rivolgendosi al proprio avvocato, ai sensi del D.L. n. 132, 12 settembre 2014, e, in tal caso, le parti sottoscrivono un accordo con cui si impegnano a cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia entro un termine concordato).

